

GIUSTIZIA E SOCIETÀ / 2

**LA VAGHEZZA
CHE FA MALE
ALLA CERTEZZA
DEL DIRITTO**

di **Natalino Irti** — a pagina 15

**La vaghezza
che fa male
e genera
confusione**

Giustizia e società / 2

Natalino Irti

Agli scolari delle Facoltà giuridiche veniva un tempo rammentato il detto di un grande studioso tedesco, Franz von Liszt: essere il codice penale la Magna Charta per il reo (la Magna Charta libertatum della storia inglese).

Formula non ingegnosa e paradossale, ma di profonda civiltà, poiché le norme penali, mentre comandano o vietano singole azioni, tracciano la linea divisoria tra lecito e illecito, e così definiscono lo spazio della libertà.

Questo, almeno negli Stati moderni non autoritari né dispotici, è vissuto come uno spazio indistinto, un mare senza confini, dove emergono le rare isole del proibito e le pietre miliari del limite.

Il "principio di legalità", enunciato, fin dal 1789, nelle dichiarazioni dei diritti dell'uomo e del cittadino, e in norme solenni delle Costituzioni (e nella italiana all'art. 25), sta proprio a dire che soltanto la legge ha la potestà di segnare il limite della libertà, e di fissare le azioni proibite.

Alla legge, e non al giudice, spetta questo immane e terribile potere, e dunque le norme penali, nel toccare o disciplinare la libertà dei singoli, debbono presentare caratteri di rigorosa precisione e di piena compiutezza.

«Nessuna legge penale in clausole generali senza

**LE DESCRIZIONI
LABILI, FLUIDE
E IMPRECISE,
O ARBITRARIE,
VULNERANO
IL PRINCIPIO
DI LEGALITÀ**

l'abbandono del principio di legalità tra i ferrivecchi del liberalismo, l'assunzione della purezza etnica e dello «utile al popolo» tra le fonti di norme.

Queste non sono soltanto notazioni storiche, parole che si vogliono ridire e riascoltare nella formazione giuridica dei giovani, ma anche lezioni per i legislatori del nostro tempo. Spesso dimenticando l'arduo e secolare cammino, che ha condotto alla separazione tra sfera giuridica pubblica e sfera delle fedi e convinzioni private; talvolta assegnando alle leggi una funzione pedagogica, evocante la cupa "etica" dei regimi totalitari; ebbene norme penali, già emanate o promosse, indulgono oggi alle descrizioni labili e imprecise, fluide e arbitrarie.

Dove si moltiplicano le parole della vaghezza — «adeguato», «idoneo», «appropriato» ecc. ecc. —, ivi si vulnera il principio di legalità, si rendono incerti i limiti tra permesso e proibito, si distende un'ombra di sospetto sull'agire individuale. La libertà ama la incisiva chiarezza del limite, e si intorbida e vacilla quando la parola della legge è vaga e nebbiosa: libero è soltanto colui che conosce con sicurezza il proprio spazio di vita.

Non ricanteremo qui l'elegia della certezza del diritto, ma ci terremo a un rilievo; che la vita moderna, resa sempre più razionale negli ambiti produttivi e tecnologici, economici e finanziari, non può perdere il gusto delle libertà di pensiero e di espressione, le quali esigono, anch'esse e prima di ogni altra, la "calcolabilità" weberiana degli spazi e dei limiti. "Calcolabilità", garantita da sobrietà del linguaggio, rigorosa compiutezza della descrizione normativa, rifiuto di tutte le parole che affidino al giudice l'elaborazione della figura criminosa. Alla rigida razionalità dell'apparato tecnico-produttivo non può contrapporsi l'irrazionale soggettivismo delle sentenze giudiziarie, quasi che sull'individuo, uscito all'aria aperta della libertà, incomba un'oscura e indicibile minaccia.

Tavole costitutive di libertà debbono presentarsi le leggi penali, a cui si chiede tutela contro l'arbitrio o l'inventiva dei giudicanti; a cui ci si rivolge con l'attesa di conoscere, nel modo più netto e razionale, ciò che è proibito e ciò che rimane in gelosa custodia dell'individuo.

fattispecie plasticamente descritta»: insegnò Gustav Radbruch, all'indomani della seconda guerra mondiale. Egli, che aveva conosciuto il diritto penale del Reich nazional-socialista,

© RIPRODUZIONE RISERVATA